

EBA/GL/2016/04

19/10/2016

Orientamenti

sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE

Indice

1. Conformità e obblighi di comunicazione	3
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	4
3. Attuazione	5
4. Obiettivi delle prove di stress degli SGD	6
5. Metodologia per le prove di stress degli SGD	6
5.1 Programmazione di un ciclo di prove di stress	7
5.2 Fasi principali di una prova di stress	7
5.3 Cooperazione con le autorità amministrative competenti	10
6. Scenari di intervento	10
6.1 Funzioni degli SGD da includere negli scenari	11
6.2 Selezione degli enti creditizi affiliati da includere negli scenari di intervento	12
6.3 Severità e complessità degli scenari	13
7. Aree tematiche e indicatori	14
7.1 Capacità operative	14
7.2 Capacità di finanziamento	19
8. Test prioritari	20
Allegato 1 – Modello per la segnalazione dei risultati	22

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 19.12.2016 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/04" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano principi e contenuti minimi delle prove di stress che i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) devono effettuare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE².
6. Essi intendono essere d'ausilio alle autorità designate e agli SGD nell'accrescere la resilienza dei sistemi utilizzati da questi ultimi all'interno dell'Unione europea, definendo un livello minimo di coerenza, qualità e comparabilità per le prove di stress condotte dagli SGD stessi.

Ambito di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano agli SGD allorché sottopongono a prove di stress i propri sistemi in conformità dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE.
8. Se la gestione degli SGD è affidata ad autorità designate, queste dovrebbero applicare i presenti orientamenti nell'effettuare prove di stress sui sistemi degli SGD. Nel caso degli SGD gestiti da società private, le autorità designate dovrebbero assicurare che tali SGD applichino i presenti orientamenti.

Destinatari

9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. Si rivolgono altresì alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010, nella misura in cui la loro cooperazione, in quanto soggetti della rete di sicurezza, sia necessaria a permettere l'adeguato svolgimento delle prove di stress da parte degli SGD.

² Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Definizioni

11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/49/UE assumono lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni.

Ipotesi	Le informazioni e i parametri predeterminati ai fini della conduzione di una prova di stress da parte di un SGD (ad esempio la liquidazione di un dato ente creditizio da cui derivino perdite per un dato ammontare).
Partecipanti interni	I soggetti interni all'SGD che partecipano alla prova di stress.
Partecipanti esterni	I soggetti esterni all'SGD che partecipano alla prova di stress, fra cui enti creditizi affiliati, autorità pubbliche competenti oppure osservatori terzi.
File della posizione unitaria del cliente (file SCV)	File che contiene le informazioni sul singolo depositante necessarie a predisporre un rimborso da parte di un SGD, ivi compreso l'importo aggregato di depositi ammissibili detenuti da ciascun depositante.

3. Attuazione

Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da [due mesi dalla pubblicazione in tutte le lingue dell'UE].

4. Obiettivi delle prove di stress degli SGD

13. Le prove di stress degli SGD dovrebbero contribuire ad accrescere in maniera incrementale la resilienza del sistema europeo di SGD. A tal fine:
- (i) verificano la capacità degli SGD di assolvere i compiti loro affidati conformemente alle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE³, anche in sede di cooperazione con gli altri SGD all'interno dell'Unione europea;
 - (ii) individuano gli aspetti di un SGD che richiedono miglioramenti o hanno già mostrato un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti;
 - (iii) producono risultati che assicurino comparabilità e consentano peer review.

5. Metodologia per le prove di stress degli SGD

14. Al fine di assicurare un approccio globale, le prove di stress dovrebbero essere programmate in un ciclo di medio periodo, come illustrato nella sottosezione 5.1. Successivamente, ciascuna prova di stress dovrebbe comprendere una serie di fasi principali, descritte nella sottosezione 5.2.
15. Per salvaguardare il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2014/49/UE, le autorità designate dovrebbero assicurare che gli SGD ottengano e utilizzino le informazioni necessarie per condurre le prove di stress dei propri sistemi solo per la conduzione di tali prove, conservandole per il periodo strettamente necessario a tal fine. Per salvaguardare l'ottemperanza dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, specie qualora la prova comporti il trattamento di dati relativi ai conti dei depositanti, le autorità designate dovrebbero assicurare che gli SGD mantengano la riservatezza, effettuino il trattamento dei

³ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

dati relativi ai conti dei depositanti in conformità della direttiva 95/46/CE⁴ e provvedano alla loro completa protezione, anche ricorrendo a opportuni metodi di anonimizzazione.

5.1 Programmazione di un ciclo di prove di stress

16. Gli SGD dovrebbero definire un programma di prove che contempli, in un arco di tempo compreso tra almeno due e cinque anni, gli scenari di intervento e le aree tematiche illustrati rispettivamente nelle sezioni 6 e 7 dei presenti orientamenti.
17. Il programma dovrebbe indicare la tempistica stimata degli esercizi e definire il campo di applicazione previsto per ciascuno di essi in termini di aree tematiche e tipologie di scenari di intervento.
18. Il programma può comprendere prove globali, che coprano tutte le aree tematiche nell'ambito di un determinato scenario di intervento, oppure prove mirate, che vertano soltanto su alcune aree tematiche (ad esempio l'accesso ai dati) oppure analizzino una specifica area senza l'applicazione di scenari di intervento (ad esempio i controlli di routine sui file SCV). In ogni caso, tutti gli scenari di intervento e tutte le aree tematiche indicati nei presenti orientamenti dovrebbero essere sottoposti a test nel ciclo del programma.
19. Il programma dovrebbe essere aggiornato periodicamente, tenendo conto dei risultati di precedenti prove di stress (se ad esempio hanno evidenziato la necessità di una valutazione più approfondita in determinate aree), degli effettivi interventi intrapresi dagli SGD oppure di sviluppi regolamentari (ad esempio una riduzione dei termini per i rimborsi).
20. Qualora nel corso del ciclo si sia verificato un intervento reale che abbia consentito all'SGD interessato di valutare la propria resilienza in alcuni o in tutti gli scenari di intervento e/o le aree tematiche previsti dal programma, l'SGD può modificare tale programma, sostituendo la prova basata sulla realtà a quella inizialmente prospettata. In tal caso, anziché esperire tutte le fasi principali descritte nella sottosezione 5.2, l'SGD può concentrarsi su quelle di segnalazione e di azione correttiva.

5.2 Fasi principali di una prova di stress

21. Nel condurre una prova di stress, gli SGD dovrebbero esperire le seguenti fasi.

⁴ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Fase di pianificazione

22. Gli SGD dovrebbero nominare un gruppo direttivo o un funzionario direttivo (di seguito «gruppo direttivo») con il compito di pianificare e coordinare le diverse funzioni coinvolte nella prova di stress. L'alta dirigenza dovrebbe assicurare che il gruppo direttivo disponga di tutte le informazioni necessarie e riceva pieno sostegno dal restante personale dell'SGD.
23. Prima di ogni esercizio, il gruppo direttivo dovrebbe definire i tempi di esecuzione della prova e individuare i partecipanti interni e/o esterni coinvolti.
24. Sulla base del programma stilato conformemente alla sottosezione 5.1, il gruppo direttivo dovrebbe definire in maggiore dettaglio il focus della prova, lo scenario di intervento, le aree tematiche, gli indicatori da misurare nonché le ipotesi sottostanti l'esercizio (ad esempio il livello delle perdite incorse da un ente creditizio, il livello dei rimborsi in liquidazione oppure gli enti creditizi presso i quali effettuare controlli di qualità dei file SCV).
25. Gli SGD possono utilizzare le ipotesi di precedenti casi di intervento e valutare il funzionamento dei loro sistemi in tali contesti. Possono altresì simulare la propria reazione in una situazione simile date le condizioni riscontrabili al momento della prova.
26. Gli SGD dovrebbero rendere disponibili le risorse necessarie per lo svolgimento della prova in termini di personale di supporto, bilancio e infrastrutture. L'adeguatezza di tali risorse dovrebbe essere oggetto di costante analisi nell'arco dell'esercizio.
27. Gli SGD dovrebbero dotarsi di meccanismi atti ad assicurare obiettività nella definizione delle ipotesi per la prova di stress, nell'esecuzione della prova stessa e nella formulazione di conclusioni imparziali. Tali meccanismi andrebbero documentati dall'SGD e dovrebbero assicurare che tutti i partecipanti alla prova sottostiano in ogni sua fase a requisiti di obiettività. Nell'ambito di tali meccanismi, gli SGD dovrebbero stabilire una netta separazione tra il gruppo direttivo e gli altri partecipanti che, all'interno degli SGD, contribuiscono all'esercizio.
28. In alternativa, tali meccanismi dovrebbero prevedere la partecipazione al processo di osservatori esterni. Possono assumere questo ruolo le autorità designate (ove non siano esse stesse incaricate della gestione dell'SGD), altre autorità pubbliche, società di consulenza oppure altri SGD. Gli osservatori dovrebbero adoperarsi per verificare che il processo sia condotto in modo obiettivo e, in caso di dubbio, esprimere i propri timori al gruppo direttivo. Dovrebbero altresì aver accesso alle informazioni pertinenti in relazione a tutte le fasi del processo. Qualsiasi informazione condivisa in tale sede dovrebbe essere oggetto di rigorosi obblighi di segreto professionale. Il requisito di stabilire una separazione o, in alternativa, di designare osservatori dovrebbe considerarsi soddisfatto nel caso dei test sui file SCV.

29. Il gruppo direttivo dovrebbe contattare i partecipanti interni ed esterni coinvolti nei diversi stadi del processo e assicurare che ciascuno di essi abbia contezza del ruolo atteso da ognuno nel corso dell'esercizio.

Fase esecutiva

30. In fase di esecuzione della prova, il gruppo direttivo dovrebbe richiedere e raccogliere presso i partecipanti le informazioni necessarie a valutare il funzionamento dei sistemi degli SGD in relazione alle aree tematiche e agli indicatori descritti nella sezione 7.
31. Le prove possono assumere diverse forme, fra cui sessioni di *role-playing*, nelle quali i partecipanti interni ed esterni simulano le azioni e le decisioni che adotterebbero in un determinato scenario di intervento, oppure scambi di back-office (il gruppo direttivo può ad esempio richiedere i file SCV di un ente e misurare l'accuratezza delle informazioni).
32. I partecipanti alla fase esecutiva, distinti dal gruppo direttivo, dovrebbero rappresentare le autorità, i soggetti o persino i dipartimenti interni (anche in seno agli SGD) che in uno scenario reale sarebbero chiamati ad adottare le necessarie azioni o decisioni oppure a fornire le informazioni richieste. Vi possono rientrare partecipanti interni (ad esempio il dipartimento dell'SGD competente per le questioni di finanziamento) o partecipanti esterni (ad esempio le autorità di risoluzione che, previa consultazione dell'SGD, determinerebbero il contributo di quest'ultimo alla risoluzione).

Fase di segnalazione e di azione correttiva

33. Il gruppo direttivo dovrebbe elaborare e interpretare i risultati della prova in modo da formulare una valutazione obiettiva della resilienza dell'SGD nelle aree oggetto di misurazione.
34. Il gruppo direttivo dovrebbe rilevare i risultati secondo modalità coerenti nel tempo, utilizzando un modello standard analogo a quello predisposto dallo *European Forum of Deposit Insurers*. Gli SGD dovrebbero comunicare gli esiti delle prove di stress alle autorità designate con cadenza almeno annuale.
35. Le prove di stress dovrebbero inserirsi in un processo di continuo miglioramento. Ciò significa che, qualora una prova di stress evidenziasse carenze nei sistemi di un SGD, quest'ultimo dovrebbe adottare misure correttive. Laddove le carenze individuate siano riconducibili agli enti creditizi, come nel caso di mancanze nella qualità dei file SCV, l'SGD dovrebbe richiedere misure correttive, rivolgendosi ove necessario all'autorità competente che esercita la vigilanza sugli enti in questione. L'SGD dovrebbe quindi adoperarsi per accertare, negli esercizi successivi, che le carenze siano state eliminate.

5.3 Cooperazione con le autorità amministrative competenti

36. Gli SGD dovrebbero tenere le autorità designate pienamente informate durante le fasi di pianificazione e conduzione delle prove di stress, tranne nei casi in cui l'SGD coincide con l'autorità designata. A tal fine, gli SGD dovrebbero sottoporre il programma di esercizi di stress descritto nella sottosezione 5.1 alle autorità designate e all'ABE. Il primo programma dovrebbe essere trasmesso alle autorità designate e all'ABE entro [sei mesi dalla pubblicazione in tutte le lingue dell'UE]. Qualsiasi aggiornamento rilevante dovrebbe essere notificato tempestivamente alle autorità designate e all'ABE.
37. Successivamente, in sede di pianificazione del singolo esercizio, gli SGD dovrebbero fornire alle autorità designate informazioni sul campo di applicazione della prova, con riferimento agli enti creditizi partecipanti, alle aree tematiche, agli scenari di intervento e a qualsiasi altra informazione pertinente di cui alla sottosezione 5.2 (Fase di pianificazione), avendo cura che le autorità designate dispongano di tempo sufficiente prima dell'avvio della prova per formulare commenti.
38. Inoltre, prima di testare uno scenario di intervento quale definito nella sezione 7, gli SGD dovrebbero informare le autorità pubbliche che sarebbero interessate dal tipo di scenario considerato. Quando viene testato uno scenario di rimborso, dovrebbero essere informate come minimo la «autorità amministrativa competente» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE e l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della stessa direttiva. Nel caso di uno scenario di risoluzione, dovrebbero essere informate le autorità competenti e di risoluzione.
39. Gli SGD dovrebbero richiedere il parere di tali autorità circa le ipotesi da applicare nella prova e invitarle a partecipare alla fase esecutiva. Se l'SGD è distinto dall'autorità designata, tale partecipazione o consultazione può essere organizzata attraverso l'autorità in questione.
40. Le autorità competenti e di risoluzione dovrebbe cooperare con gli SGD, direttamente o tramite le autorità designate, nella definizione degli scenari e nell'esecuzione delle prove.

6. Scenari di intervento

41. Per valutare in modo esaustivo la propria capacità di fronteggiare efficacemente i casi di fallimento di un ente, gli SGD dovrebbero testare gli scenari di intervento secondo le prescrizioni di questa sezione.

6.1 Funzioni degli SGD da includere negli scenari

42. Gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di assolvere i compiti connessi a tutte le tipologie di intervento previste dalle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, vale a dire:

- il rimborso dei depositanti in caso di insolvenza di un ente creditizio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE (funzione di rimborso);
- il finanziamento della risoluzione di un ente creditizio al fine di preservare la continuità di accesso ai depositi conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE e all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE (funzione di contributo alla risoluzione);
- l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, ove consentito dall'ordinamento dello Stato membro in cui l'SGD è stabilito, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE (funzione di prevenzione di fallimenti);
- l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili per finanziarie misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi protetti nel contesto di procedure di insolvenza nazionali, ove consentito dall'ordinamento dello Stato membro in cui l'SGD è stabilito, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE (scenario di contributo all'insolvenza).

Funzione di rimborso

43. Tutti gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di effettuare rimborsi a favore dei depositanti conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE. Nessun SGD dovrebbe astenersi dal testare la funzione di rimborso sulla base del fatto che ha testato le funzioni di risoluzione o di prevenzione di fallimenti descritte nel prosieguo ovvero che tutti gli enti creditizi a esso affiliati ricadrebbero in una delle categorie indicate al paragrafo 53.

44. In uno scenario di rimborso gli SGD dovrebbero simulare il fallimento di uno o più enti creditizi al fine di valutare se l'importo rimborsabile di cui all'articolo 7 della direttiva 2014/49/UE sarebbe disponibile entro i periodi di rimborso prescritti dall'articolo 8 della stessa direttiva.

45. Durante il ciclo del programma gli SGD dovrebbero testare le aree e applicare gli indicatori descritti nella sezione 7.

Contributo alla risoluzione

46. Gli scenari di risoluzione dovrebbero ipotizzare un intervento riguardante un ente creditizio affiliato che sia stato sottoposto a risoluzione conformemente alla direttiva 2014/59/UE e per il quale sia richiesto un contributo dell'SGD a norma dell'articolo 109 della stessa direttiva.

47. Gli SGD possono effettuare le prove di stress basate su scenari di risoluzione individualmente o nel quadro di un più ampio esercizio con scenario di risoluzione condotto sotto la guida delle autorità di risoluzione, a condizione che vengano testate le aree e applicati gli indicatori di cui alla sezione 7.
48. Se un SGD effettua individualmente una prova di stress con scenario di risoluzione, dovrebbe consultare l'autorità di risoluzione nella definizione dello scenario e nell'esecuzione della prova, chiedendo inoltre all'autorità di partecipare all'esercizio. Le autorità di risoluzione dovrebbero cooperare con gli SGD e fornire loro, direttamente o tramite le autorità designate, le informazioni necessarie alla definizione e all'esecuzione delle prove di stress.
49. Il livello ipotizzato per il contributo dell'SGD al finanziamento della risoluzione dovrebbe essere calibrato alla luce delle norme enunciate agli articoli 108 e 109 della direttiva 2014/59/UE, nonché sulla base del profilo degli enti creditizi selezionati per la prova con scenario di risoluzione.
50. In casi eccezionali, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, un SGD può astenersi dal testare scenari di risoluzione qualora stabilisca che nessuno degli enti creditizi a esso affiliati ricade in una delle categorie descritte al paragrafo 53.

Prevenzione di fallimenti

51. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, a un SGD sia consentito utilizzare fondi per prevenire il fallimento di un ente creditizio, esso dovrebbe effettuare almeno due tipi di prova:
 - una prova che simuli un deterioramento significativo della situazione finanziaria di uno o più enti creditizi affiliati, ivi comprese la posizione patrimoniale, la qualità degli attivi e la posizione di liquidità degli enti prescelti. In tale contesto, la prova dovrebbe valutare se l'SGD sarebbe in grado di prevenire il fallimento alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, considerando fra l'altro il tipo di misure alternative attuabili e se l'SGD disporrebbe della capacità di finanziamento necessaria a fornire il sostegno richiesto;
 - una prova dei sistemi di monitoraggio dei rischi in uso presso l'SGD. Qualora in passato si siano verificate situazioni di tensione, gli SGD dovrebbero stabilire se i sistemi di monitoraggio siano stati in grado di rilevare l'imminenza del rischio.

6.2 Selezione degli enti creditizi affiliati da includere negli scenari di intervento

52. Nel testare uno scenario di intervento, gli SGD dovrebbero selezionare uno o più enti creditizi affiliati il cui profilo risulti adeguato rispetto al focus previsto della prova, ivi compresi il tipo

di funzioni o aree esaminate, la severità e la complessità dello scenario nonché la sua portata geografica.

53. Nel caso degli scenari di risoluzione, gli SGD dovrebbero selezionare uno o più enti creditizi affiliati appartenenti alle seguenti categorie:

- a) enti creditizi classificati come soggetti vigilati significativi e sottoposti alla vigilanza diretta della BCE ai sensi della parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014⁵;
- b) enti creditizi individuati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) oppure come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE⁶;
- c) qualora un'autorità di risoluzione abbia fissato e reso pubbliche soglie indicative al di sopra delle quali un ente creditizio, in caso di fallimento, sarebbe probabilmente sottoposto a un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, enti creditizi che rispettano tali soglie. Questa disposizione non dovrebbe essere intesa come prescrizione, per gli enti interessati, di comunicare del tutto o in parte il proprio piano di risoluzione o la propria strategia di risoluzione, né come obbligo in capo alle autorità di risoluzione di fissare o rendere pubbliche soglie di questo genere.

6.3 Severità e complessità degli scenari

54. Gli SGD dovrebbero testare scenari che ipotizzino livelli diversi di severità e complessità. Inoltre, dovrebbero applicare scenari sempre più sofisticati e severi nel corso del tempo.

55. Per assicurare la rilevanza storica, nell'arco del ciclo gli SGD dovrebbero testare scenari che valutino la capacità dei loro sistemi di fronteggiare interventi analoghi per tipologia e intensità a casi occorsi in passato, specie nel periodo 2008-2012.

56. Questa prescrizione lascia impregiudicata la necessità di testare scenari più ampi o più severi, allo scopo di valutare la capacità dell'SGD di adempiere le proprie funzioni in futuro.

57. Sarebbe inoltre opportuno testare diverse aree geografiche, introducendo progressivamente scenari che prevedano interventi a sostegno dei depositanti presso succursali stabilite in altri Stati membri. Tale requisito non si applica qualora nessuno degli enti creditizi affiliati abbia succursali in altri Stati membri.

⁵ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141, 14.5.2014, pag. 1).

⁶ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

7. Aree tematiche e indicatori

58. Le prove di stress dovrebbero coprire principalmente due aree di rischio:

- (i) i rischi operativi, ovvero i rischi che l'SGD non possa adempiere i propri obblighi per l'inadeguatezza o la disfunzione di procedure interne oppure per l'inadeguatezza del personale e dei sistemi;
- (ii) i rischi di finanziamento, vale a dire i rischi che le fonti di finanziamento previste dall'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE (contributi regolari, contributi straordinari e meccanismi di finanziamento alternativo) non siano sufficienti a permettere all'SGD di fronteggiare le proprie passività potenziali ovvero di fronteggiarle entro i periodi prescritti dal diritto nazionale o dell'UE.

59. Le prove di stress dovrebbe contemplare vari stadi operativi dell'intervento di un SGD, fra cui la pianificazione precedente il fallimento, i preparativi al momento dello stesso e l'esecuzione dell'intervento, ivi compresi il rimborso, il contributo alla risoluzione eccetera. Tali prove dovrebbero applicare indicatori di natura sia quantitativa sia qualitativa, misurando come minimo quelli riportati nella presente sezione.

60. Le capacità operative e di finanziamento dovrebbero essere testate negli scenari di intervento illustrati alla sezione 6. Inoltre, gli SGD possono condurre anche esercizi mirati senza l'applicazione di alcuno scenario, ad esempio svolgendo controlli periodici dei file SCV di un determinato ente.

61. Per quanto concerne l'intervento degli SGD in caso di risoluzione, le aree tematiche e gli indicatori possono incentrarsi sulla raccolta dei dati, sulla loro trasmissione alle autorità di risoluzione e sui meccanismi e sistemi di finanziamento.

7.1 Capacità operative

62. Le prove di stress degli SGD dovrebbero vertere anche sulla capacità di questi ultimi di gestire i processi e i meccanismi necessari ai fini di un intervento, tra cui l'accesso ai dati, le risorse operative e di personale, la comunicazione, i sistemi di pagamento, la misurazione del tempo e la cooperazione fra le autorità del paese di origine e le autorità del paese ospitante (cooperazione home-host).

7.1.1 Accesso ai dati

63. L'accesso a dati di buona qualità su enti creditizi, depositanti e depositi dovrebbe essere verificato in via prioritaria, al fine di assicurare che gli SGD siano pronti ad assolvere i propri compiti in qualsiasi momento.

a. Informazioni sugli enti creditizi affiliati, sui depositanti sui e depositi

64. Gli SGD dovrebbero testare i meccanismi in essere per la richiesta e l'ottenimento dei file SCV dagli enti creditizi affiliati, valutando la qualità dei file e la tempestività della trasmissione.
65. La qualità dei file SCV può essere valutata nel quadro di una prova basata su scenario oppure mediante test di routine condotti periodicamente presso alcuni o tutti gli enti creditizi affiliati.
66. La qualità dei file SCV di un ente creditizio può essere testata sulla base di un campione comprendente un sottoinsieme di depositanti, a condizione che il metodo di campionamento sia definito dall'SGD e non dall'ente e che il campione sia sufficientemente ampio e diversificato da risultare rappresentativo del portafoglio di depositi ammissibili dell'ente, ferma restando la facoltà dell'SGD di esaminare tutti i file SCV.
67. La qualità dei file SCV dovrebbe essere valutata con l'obiettivo di stabilire se, in caso di fallimento, essi offrirebbero all'SGD tutte le informazioni necessarie a effettuare un intervento a sostegno di un depositante, tra cui l'identità del depositante, i suoi recapiti, i conti detenuti e i rispettivi importi nonché l'importo dei depositi ammissibili e protetti. A tal fine, gli SGD dovrebbero definire criteri di validità o invalidità applicabili ai file SCV (ad esempio numeri identificativi o indirizzi scorretti, assegnazione dello stesso numero identificativo a nomi diversi, record diversi per lo stesso depositante eccetera), nonché misurare il numero di file SCV invalidi in percentuale dei record dell'ente oppure, ove applicabile, del campione.
68. Nel caso degli enti creditizi per cui sia stata riscontrata una qualità insufficiente, andrebbe svolto un controllo di follow-up entro almeno due anni per valutare i progressi compiuti. L'SGD può modificare tale periodo di due anni laddove, alla luce del personale e delle altre risorse disponibili, sia necessario dare priorità ai test presso altri enti creditizi che destino timori per la qualità dei file SCV o sulla base della generale valutazione dei rischi formulata dall'SGD per tali enti.
69. Qualora, ai sensi della legislazione nazionale, esistano meccanismi volti ad allocare su base continuativa i saldi temporaneamente elevati (*temporary high balances*, THB) di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE oppure i conti beneficiari disciplinati dall'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva, tali THB dovrebbe essere inclusi nei test sui file SCV. Questa prescrizione non dovrebbe comportare l'obbligo per l'SGD o per gli enti creditizi affiliati di richiedere informazioni ai depositanti a seguito dei test.
70. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

- | |
|---|
| <p>i1: Valutazione complessiva della qualità dei file SCV emersa dai test, principali carenze, principali cause di tali carenze, attese circa gli sviluppi futuri (qualitativo)</p> <p>i2: Valutazione della qualità dei meccanismi in essere per la richiesta e l'ottenimento dei file SCV (qualitativo)</p> |
|---|

- i3: Tempo impiegato per ottenere la trasmissione dei file SCV, a decorrere dal giorno di inoltro della richiesta all'ente creditizio affiliato (quantitativo)
- i4: Quota di file SCV o di voci di file SCV di qualità inferiore agli standard (voci mancanti, imprecise o non contenenti i dati necessari per l'elaborazione e il pagamento) (quantitativo)

b. Informazioni sui problemi rilevati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l'intervento di un SGD

71. Gli SGD dovrebbero valutare i meccanismi in essere (disposizioni di legge o amministrative, protocolli di intesa eccetera) per l'ottenimento di informazioni sui problemi rilevati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l'intervento di un SGD ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE. Al riguardo, essi dovrebbero valutare se tali meccanismi consentirebbero di ottenere informazioni sufficientemente tempestive qualora, ad esempio, le autorità competenti esercitino i poteri previsti dall'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE (intervento precoce) o dall'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE⁷ (poteri di vigilanza) oppure nel caso le autorità competenti o di risoluzione stabiliscano ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE che un ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto.

72. Gli SGD dovrebbero utilizzare il seguente indicatore.

- i5: Qualità dei meccanismi in essere per l'ottenimento dalle autorità competenti o di risoluzione di informazioni in merito ai problemi riscontrati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l'intervento di un SGD, anche con riguardo all'idoneità di tali meccanismi ad assicurare la ricezione di informazioni tempestive su un incipiente deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio (qualitativo)

7.1.2 Personale e altre risorse operative

73. Gli SGD dovrebbero verificare, nell'ambito degli scenari descritti nella sezione 6, se in caso di improvviso aumento dell'attività dovuto a un intervento disporrebbero delle risorse necessarie in termini di bilancio, personale, uffici, attrezzature informatiche, centri di contatto telefonico eccetera, anche ridistribuendo le risorse permanenti in essere o stipulando accordi temporanei di esternalizzazione.

74. Una valutazione conclusiva in proposito non si dovrebbe basare esclusivamente su un ipotetico incremento di bilancio, ma dovrebbe poggiare almeno in parte sull'esistenza di meccanismi di contingenza predisposti in tempi normali (ad esempio accantonamenti per l'assunzione di personale a tempo determinato).

⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

75. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

- | |
|--|
| <p>i6: Adeguatezza del personale, del bilancio e delle altre risorse esistenti che sarebbero disponibili in uno scenario reale (quantitativo e qualitativo)</p> <p>i7: Adeguatezza del personale, del bilancio e delle altre risorse aggiuntivi che, ove necessario, sarebbero disponibili con breve anticipo (quantitativo e qualitativo)</p> |
|--|

7.1.3 Comunicazione con i depositanti e con il pubblico in generale

76. Gli SGD dovrebbero formulare una valutazione dei processi di comunicazione che verrebbero attuati al verificarsi di uno scenario di rimborso, analizzando la strategia di comunicazione e le relative risorse.

77. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

- | |
|--|
| <p>i8: Tempi per l'allestimento di centri di contatto telefonico e siti o pagine Internet dedicati (quantitativo)</p> <p>i9: Capacità dei siti Internet o dei centri di contatto telefonico in termini di numero di connessioni o di chiamate (quantitativo)</p> |
|--|

7.1.4 Strumenti di pagamento

78. Gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di eseguire pagamenti a favore dei depositanti, ossia di trasferire efficacemente ai depositanti i rimborsi dovuti.

79. A tal fine, essi dovrebbero valutare la qualità dei processi esistenti per la raccolta delle informazioni di pagamento, gli strumenti di pagamento disponibili (ad esempio bonifici bancari, assegni, carte prepagate) e, se del caso, la propria capacità di effettuare pagamenti in valuta estera.

80. Una volta passati in rassegna i processi e gli strumenti disponibili, gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di attivarli tempestivamente in situazioni di stress che richiedano un elevato numero di operazioni.

81. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

- | |
|--|
| <p>i10: Riesame degli strumenti di pagamento disponibili per gli scenari di rimborso (qualitativo)</p> <p>i11: Adeguatezza rispetto a un numero elevato di pagamenti, definito negli scenari (qualitativo)</p> |
|--|

7.1.5 Periodi di rimborso e di contributo

82. Gli SGD dovrebbero misurare il periodo di tempo compreso fra la determinazione dell'indisponibilità dei depositi e il momento in cui l'importo rimborsabile deve essere disponibile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE; su tale base, dovrebbero misurare eventuali ritardi rispetto ai periodi di rimborso previsti dall'articolo 8, paragrafi dal 2 al 5, di detta direttiva.
83. Nell'applicare gli scenari di risoluzione, gli SGD dovrebbero misurare il tempo necessario per la prestazione del proprio contributo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
84. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

i12: Per gli scenari di rimborso, il tempo compreso fra la determinazione dell'indisponibilità dei depositi e il momento in cui l'importo rimborsabile è reso disponibile (quantitativo)

i13: Laddove i THB o i conti beneficiari siano allocati su base continuativa come indicato al paragrafo 69, il tempo intercorso fra la determinazione dell'indisponibilità dei depositi e il momento in cui l'importo rimborsabile è reso disponibile (quantitativo)

i14: Per gli scenari di risoluzione, il tempo intercorso fra la richiesta da parte dell'autorità di risoluzione e il pagamento del contributo (quantitativo)

7.1.6 Cooperazione home-host

85. Gli SGD dovrebbero testare i sistemi in essere per il rimborso dei depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi affiliati in altri Stati membri.
86. Gli SGD dovrebbero anzitutto verificare di essere in grado di recuperare i file SCV relativi ai depositanti di tali succursali.
87. In secondo luogo, dovrebbero misurare il tempo impiegato per predisporre i file di istruzioni di pagamento e inviarli agli SGD degli Stati membri ospitanti entro le scadenze previste dagli orientamenti dell'ABE sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE⁸.
88. In terzo luogo, dovrebbero inoltrare un esempio di file di istruzioni di pagamento agli SGD degli Stati membri ospitanti per verificare l'adeguato funzionamento dei canali di comunicazione e ottenere conferma da tali SGD che il file contenga tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento.

⁸ ABE/GL/2016/02

89. La presente sottosezione 7.1.6 non si applica agli SGD i cui enti creditizi affiliati non abbiano succursali in un altro Stato membro oppure i cui enti creditizi affiliati con succursali in un altro Stato membro ricadrebbero in una delle categorie indicate al paragrafo 53.
90. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

i15: Capacità di estrarre dai file SCV le informazioni evidenziate sui depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi affiliati in altri Stati membri (qualitativo)
i16: Tempo impiegato per la produzione e l'inoltro alle autorità dei paesi ospitanti dei file di istruzioni di pagamento, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell'ente creditizio (quantitativo)
i17: Valutazione qualitativa dei canali per la trasmissione dei file di istruzioni di pagamento
i18: Conferma da parte degli SGD dei paesi ospitanti che i file di istruzioni di pagamento siano adeguati per procedere con i rimborsi dei depositanti
i19: Capacità di rispettare le scadenze previste dagli orientamenti sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE

7.2 Capacità di finanziamento

91. Oltre alle capacità operative, gli SGD dovrebbero verificare l'adeguatezza dei propri mezzi finanziari rispetto agli obblighi di pagamento derivanti dagli scenari di intervento di cui alla sezione 6.
92. In primo luogo, gli SGD dovrebbero valutare l'adeguatezza dei finanziamenti ex ante disponibili al momento dell'esercizio per il rimborso o il contributo alla risoluzione richiesti. Al riguardo, il test di adeguatezza dovrebbe considerare gli importi che si renderebbero effettivamente disponibili entro il periodo di rimborso. Ciò implica una valutazione della liquidità dei mezzi finanziari disponibili investiti e degli impegni di pagamento, anche in condizioni di stress sui mercati.
93. In secondo luogo, qualora i finanziamenti ex ante risultassero insufficienti, gli SGD dovrebbero valutare l'adeguatezza dei contributi ex post straordinari e dei mezzi di finanziamento alternativi al fine di ripianare la carenza entro il termine di rimborso. A questo proposito, il ricorso a finanziamenti ex post dovrebbe tener conto dei vincoli previsti dall'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE, anche in relazione alla possibilità che i pagamenti da parte di alcuni enti creditizi siano differiti, in tutto o in parte, perché metterebbero a repentaglio la posizione di liquidità o di solvibilità di tali enti⁹. Analogamente, gli SGD

⁹ Cfr. l'atto delegato che sarà adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4, e dell'articolo 115 della direttiva 2014/59/UE. [Sostituire con il titolo completo dell'atto delegato se pubblicato nella GU, corredato di riferimento alla GU].

dovrebbero valutare se i necessari contributi ex post straordinari rispetterebbero il limite massimo annuale dello 0,5 % fissato nella stessa disposizione. In caso contrario, dovrebbero indicare espressamente se sarebbero in grado di innalzare tale limite.

94. Il ricorso a mezzi di finanziamento alternativi, quali prestiti o linee di credito presso soggetti terzi pubblici o privati, si dovrebbe fondare su una valutazione obiettiva degli elementi noti al momento dell'esercizio, ad esempio impegni di prestito reciproci assunti mediante accordi di cooperazione scritti, linee di credito formali eccetera.

95. Gli SGD dovrebbero utilizzare i seguenti indicatori.

i20: Adeguatezza dei fondi ex ante rispetto al fabbisogno di finanziamento (carenza in valore assoluto e in percentuale del fabbisogno)

i21: Valutazione qualitativa della capacità dell'SGD di liquidare entro la scadenza attività investite che rientrino fra i mezzi finanziari disponibili

i22: Adeguatezza dei mezzi di finanziamento ex post e alternativi rispetto al fabbisogno di finanziamento non coperto dai fondi ex ante (carenza residua al netto dei fondi ex post e alternativi) (quantitativo)

i23: Valutazione qualitativa dei meccanismi in essere per l'accesso ai mezzi di finanziamento alternativi (affidabilità, quantità) (qualitativo)

8. Test prioritari

96. In vista della prima peer review dell'ABE, entro il 3 luglio 2019 gli SGD dovrebbero svolgere i seguenti test e comunicarne i risultati.

- 1) Test sui file SCV: controlli di routine formali sui file SCV di tutti gli enti creditizi affiliati. Questi test dovrebbero assicurare, fra l'altro, che i file SCV mettano in evidenza i depositi presso succursali in altri Stati membri.
- 2) Test delle capacità operative: test che applichi uno scenario di rimborso e misuri gli indicatori di capacità operativa illustrati nella sezione 7. Il test dovrebbe essere di severità tale da mettere alla prova la capacità dell'SGD di gestire in modo efficace ed efficiente processi, risorse e sistemi informatici critici in condizioni di stress. A tal fine, gli SGD dovrebbero selezionare un ente creditizio che abbia un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati che non ricadono in nessuna delle categorie indicate al paragrafo 53.

- 3) Test operativo di cooperazione transfrontaliera: test, condotto in raccordo con almeno un altro SGD, che valuti come minimo se l'SGD sia in grado di trasmettere efficacemente all'SGD di un paese ospitante un file di istruzioni di pagamento relativo ai depositanti presso una succursale estera di un dato ente creditizio affiliato, con conferma da parte dell'SGD del paese ospitante che il file contiene tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento. Questa disposizione non si applica agli SGD i cui enti creditizi affiliati non abbiano succursali in altri Stati membri oppure i cui enti creditizi affiliati con succursali in altri Stati membri ricadano in una delle categorie indicate al paragrafo 53.
- 4) Test della capacità di finanziamento: test volto a misurare le aree e gli indicatori afferenti la capacità di finanziamento, descritti nella sezione 7, in uno scenario di rimborso o di risoluzione che preveda uno o più fallimenti e ipotizzi un intervento da parte dell'SGD pari almeno allo 0,8 % dei depositi protetti oppure, ove sia stato fissato un livello-obiettivo inferiore in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE, a quel livello-obiettivo inferiore.

97. Tutti i test summenzionati possono essere condotti congiuntamente.

98. Gli SGD dovrebbero comunicare i risultati dei citati test prioritari alle autorità designate e all'ABE utilizzando il modello riportato nell'allegato 1.

99. Il primo ciclo di programma di cui alla sottosezione 5.1 dovrebbe comprendere lo svolgimento dei test prioritari indicati nella presente sezione.

Allegato 1 – Modello per la segnalazione dei risultati

PRIMA PEER REVIEW DELL'ABE SULLE PROVE DI STRESS DEGLI SGD AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 10, DELLA DIRETTIVA SGD RISULTATI DEI TEST PRIORITARI CONDOTTI IN APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 96, SEZIONE 8, DEGLI ORIENTAMENTI SULLE PROVE DI STRESS DEI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI	
DOMANDE	RISPOSTE (<i>Eventuali indicazioni sono riportate in corsivo. Si rimanda inoltre alle istruzioni contenute nell'apposito foglio</i>)
A. DOMANDE GENERALI	
Sistema di garanzia dei depositi oggetto della segnalazione	<i>Nome dell'SGD</i>
Recapiti dell'autorità designata	<i>Nome, indirizzo e-mail, recapito postale e numero di telefono</i>
Recapiti del sistema di garanzia dei depositi, ove diverso dall'autorità designata	<i>Nome, indirizzo e-mail, recapito postale e numero di telefono</i>
Periodo coperto dalla sintesi	

Numero di enti creditizi che aderiscono all'SGD	<i>Numero al momento della segnalazione</i>
Periodi di rimborso applicabili agli SGD nel corso del periodo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva SGD	<i>Ad es. sette giorni lavorativi</i>
B. TEST SUI FILE SCV	
Numero di enti creditizi sottoposti a test	
Ove applicabile, motivazione per non aver sottoposto a test tutti gli enti	
Numero di membri sottoposti a test sulla base di campioni	
Numero di membri sottoposti a test sul totale dei file SCV tenuti	
Se è stato effettuato un campionamento, descrizione dei metodi utilizzati per definire il campione e assicurarne la rappresentatività	
i1: Valutazione complessiva della qualità dei file SCV emersa dai test, principali carenze, principali cause di tali carenze, attese circa gli sviluppi futuri (qualitativo)	

i2: Valutazione qualitativa dei meccanismi in essere per la richiesta e l'ottenimento dei file SCV (qualitativo)				
i3: Tempo impiegato per ottenere la trasmissione dei file SCV, a decorrere dall'inoltro della richiesta all'ente creditizio (quantitativo)	<i>Numero di giorni. Indicare un numero minimo, un numero massimo e una media.</i>			
i4: Quota di voci di qualità inferiore agli standard (mancanti, imprecise, non contenenti i dati necessari per l'elaborazione e il pagamento)	<i>Quota sul totale dei file SCV dell'ente o sul rispettivo campione. Media di tutte le prove, intervallo di valori (minimo e massimo).</i>			
C. TEST DELLE CAPACITÀ OPERATIVE				
<i>Descrizione dei test prioritari eseguiti (scenari di intervento scelti, tipo di enti creditizi eccetera). Una colonna per test.</i>	<i>Lasciare vuoto</i>	<i>Descrivere il test 1</i>	<i>Descrivere il test 2, se condotto</i>	<i>Descrivere il test 3, se condotto</i>
<i>Valutazione complessiva della qualità emersa dai test, principali carenze, cause di tali carenze, attese circa gli sviluppi futuri</i>	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
<u>1) Accesso ai dati</u>				

<p><u>a) Informazioni sui depositanti e sui depositi</u></p>				
<p>i1: Valutazione complessiva della qualità dei file SCV emersa dai test, principali carenze, principali cause di tali carenze, attese circa gli sviluppi futuri (qualitativo)</p>	<p><i>Lasciare vuoto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>
<p>i2: Valutazione della qualità dei meccanismi in essere per la richiesta e l'ottenimento dei file SCV (qualitativo)</p>	<p><i>Lasciare vuoto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>
<p>i3: Tempo impiegato per ottenere la trasmissione dei file SCV, a decorrere dal giorno di inoltro della richiesta all'ente creditizio affiliato (quantitativo)</p>	<p><i>Lasciare vuoto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>
<p>i4: Quota di file SCV o di voci di file SCV di qualità inferiore agli standard (voci mancanti, imprecise o non contenenti i dati necessari per l'elaborazione e il pagamento) (quantitativo)</p>	<p><i>Lasciare vuoto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>
<p><u>b) Informazioni sui problemi che potrebbero determinare l'intervento dell'SGD</u></p>				
<p>i5: Qualità dei meccanismi in essere per l'ottenimento dalle autorità competenti o di risoluzione di informazioni in merito ai problemi riscontrati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l'intervento di un SGD, anche con riguardo all'idoneità di tali meccanismi ad assicurare la ricezione di</p>	<p><i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>

informazioni tempestive su un incipiente deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio (qualitativo)				
<u>2) Personale e altre risorse operative</u>				
i6: Adeguatezza del personale, del bilancio e delle altre risorse esistenti che sarebbero disponibili in uno scenario reale (quantitativo e qualitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i7: Adeguatezza del personale, del bilancio e delle altre risorse aggiuntivi che, ove necessario, sarebbero disponibili con breve anticipo (quantitativo e qualitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
<u>3) Comunicazione con i depositanti e con il pubblico in generale</u>				
i8: Tempi per l'allestimento di centri di contatto telefonico e siti o pagine Internet dedicati (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i9: Capacità dei siti Internet o dei centri di contatto telefonico in termini di numero di connessioni o di chiamate (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
<u>4) Mezzi di pagamento</u>				

i10: Riesame degli strumenti di pagamento disponibili per gli scenari di rimborso (qualitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i11: Adeguatezza rispetto a un numero elevato di pagamenti, definito negli scenari (qualitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
<u>5) Periodi di rimborso e di contributo</u>				
i12: Per gli scenari di rimborso, il tempo compreso fra la determinazione dell'indisponibilità dei depositi e il momento in cui l'importo rimborsabile è reso disponibile (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i13: Laddove i saldi temporaneamente elevati o il conto beneficiario siano accantonati su base continuativa come indicato al paragrafo 69 degli orientamenti sulle prove di stress degli SGD, tempo intercorso fra la determinazione dell'indisponibilità dei depositi e il momento in cui l'importo rimborsabile è reso disponibile (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i14: Per gli scenari di risoluzione, il tempo intercorso fra la richiesta da parte dell'autorità di risoluzione e il pagamento del contributo (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
<u>6) Cooperazione home-host (facoltativo, nell'ambito del test della</u>				

<u>capacità operativa)</u>				
i15: Capacità di estrarre dai file SCV le informazioni evidenziate sui depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi affiliati in altri Stati membri (qualitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i16: Tempo impiegato per la produzione e l'inoltro alle autorità dei paesi ospitanti dei file di istruzioni di pagamento, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell'ente creditizio (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i17: Valutazione qualitativa dei canali per la trasmissione dei file di istruzioni di pagamento	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i18: Conferma da parte degli SGD dei paesi ospitanti che i file di istruzioni di pagamento siano adeguati per procedere con i rimborsi dei depositanti	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i19: Capacità di rispettare le scadenze indicate negli orientamenti sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
D. TEST OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Descrizione dei test eseguiti durante il periodo che abbiano comportato forme di cooperazione transfrontaliera	<i>Lasciare vuoto</i>	<i>Descrivere il test 1</i>	<i>Descrivere il test 2, se condotto</i>	<i>Descrivere il test 3, se condotto</i>

Valutazione generale emersa dai test, principali carenze, cause di tali carenze, attese circa gli sviluppi futuri	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i15: Capacità di estrarre dai file SCV le informazioni evidenziate sui depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi affiliati in altri Stati membri (qualitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i16: Tempo impiegato per la produzione e la trasmissione alle autorità dei paesi ospitanti dei file di istruzioni di pagamento, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell'ente creditizio (quantitativo)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i17: Valutazione qualitativa dei canali per la trasmissione dei file di istruzioni di pagamento	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i18: Conferma da parte degli SGD dei paesi ospitanti che i file di istruzioni di pagamento siano adeguati per procedere con i rimborsi dei depositanti	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i19: Capacità di rispettare le scadenze indicate negli orientamenti sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
E. TEST DELLA CAPACITÀ DI FINANZIAMENTO				

Descrizione dei principali test (scenari di intervento scelti, tipo di enti creditizi) che abbiano preso in esame la capacità di finanziamento	<i>Lasciare vuoto</i>	<i>Descrivere il test 1</i>	<i>Descrivere il test 2, se condotto</i>	<i>Descrivere il test 3, se condotto</i>
Importo dei fondi necessari ai fini dell'intervento	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
Descrizione della composizione di finanziamenti ottenuta nel test: ammontare dei fondi necessari per l'intervento, ammontare dei fondi ex ante utilizzati, ivi compreso l'importo degli impegni di pagamento attivati, ammontare dei contributi ex post raccolti, ammontare dei mezzi di finanziamento alternativi ottenuti		<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
Valutazione complessiva dei risultati, principali carenze, cause di tali carenze, attese circa gli sviluppi futuri	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i20: Adeguatezza dei fondi ex ante rispetto al fabbisogno di finanziamento (carenza in valore assoluto e in percentuale del fabbisogno)	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>
i21: Valutazione qualitativa della capacità dell'SGD di liquidare entro la scadenza attività investite che rientrino fra i mezzi finanziari disponibili	<i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i>	<i>Valutazione del test 1</i>	<i>Valutazione del test 2, se condotto</i>	<i>Valutazione del test 3, se condotto</i>

<p>i22: Adeguatezza dei mezzi di finanziamento ex post e alternativi rispetto al fabbisogno di finanziamento non coperto dai fondi ex ante (carenza residua al netto dei fondi ex post e alternativi) (quantitativo)</p>	<p><i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>
<p>i23: Valutazione qualitativa dei meccanismi in essere per l'accesso ai mezzi di finanziamento alternativi (affidabilità, quantità) (qualitativo)</p>	<p><i>Valutazione generale in caso di svolgimento di più di un test</i></p>	<p><i>Valutazione del test 1</i></p>	<p><i>Valutazione del test 2, se condotto</i></p>	<p><i>Valutazione del test 3, se condotto</i></p>

Istruzioni

1. Il presente modello dovrebbe essere compilato a cura degli schemi di garanzia dei depositi (SGD). Ciascun SGD dovrebbe compilare un modulo.
2. L'SGD o l'autorità designata dovrebbe inviare il modulo compilato all'indirizzo notifications@eba.europa.eu [ferme restando eventuali altre modalità di trasmissione indicate dall'EBA prima del termine].
3. Il termine per la trasmissione è fissato al 3 luglio 2019.
4. Il presente modello è da utilizzarsi per la segnalazione dei risultati dei test prioritari di cui al paragrafo 96 degli orientamenti sulle prove di stress degli SGD. Gli SGD possono condurre uno o più test per ciascuna delle categorie indicate nel citato paragrafo. Qualora si esegua più di un test, i risultati dovrebbero essere riportati in colonne distinte; gli SGD non sono tenuti a descrivere separatamente più di tre test.
5. Ogniqualvolta è richiesta una valutazione qualitativa, l'SGD dovrebbe sia formulare un giudizio sulla qualità dell'area oggetto di esame, sia esprimere una valutazione qualitativa sulla base della seguente scala:
 - A - Ottimo: l'area esaminata non richiede miglioramenti.
 - B - Discreto: l'area presenta carenze, che sono tuttavia isolate e/o possono essere facilmente affrontate al momento del fallimento e che probabilmente non inficerebbero la capacità dell'SGD di assolvere i propri compiti alle condizioni previste dalla direttiva SGD.
 - C - Scarso: l'area presenta carenze che probabilmente comprometterebbero la capacità dell'SGD di assolvere i propri compiti alle condizioni previste dalla direttiva SGD e richiede miglioramenti [in tal caso indicare le misure adottate o programmate].
 - E - Pessimo: l'area presenta gravi carenze che probabilmente impedirebbero all'SGD di assolvere i propri compiti alle condizioni previste dalla direttiva SGD e richiedono immediati interventi correttivi [in tal caso indicare le misure adottate o programmate].